

**REGOLAMENTO (CE) N. 92/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 gennaio 1995  
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 47/95 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento; che tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 gennaio 1995 con il regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(6)</sup>;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dall'11 al 20 gennaio 1995, è necessario, da un lato, fissare a + 4,126 e a - 0,874 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana, il marco finlandese e la corona svedese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 47/95 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1995.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU n. L 9 del 13. 1. 1995, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.